



La Corte Federale di Appello

Composta dai signori:

Avv. Giorgio Quadri - Presidente

Avv. Simona Filippone - Componente

Avv. Paola Fiorillo - Componente

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento iscritto con il numero 2/2024 a seguito di Reclamo in appello avverso la decisione del Tribunale Federale FIDAF resa nel suddetto procedimento in data 17 ottobre 2024 promosso

da

Avv. Nicola Salvi, Legale Rappresentante della Società ASD Briganti 82 Napoli per la Società e nella qualità di Presidente della stessa.

Fatto e svolgimento del procedimento.

Con decisione del 17 ottobre 2024, resa a seguito del deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti dei Sig.ri Nicola Salvi, John William Wayne Rawlins e della Società ASD Briganti Napoli 82, il Tribunale Federale della FIDAF accoglieva parzialmente le richieste di condanna della Procura Federale.

Avverso la suddetta Decisione, in data 25 ottobre 2024, l'Avv. Nicola Salvi, in nome e per conto della Società ASD Briganti Napoli 82, e nella qualità di Presidente della stessa, ha presentato reclamo dinanzi a questa Corte Federale d'Appello, articolando diversi motivi a sostegno dello stesso.

La Corte Federale d'Appello disponeva la convocazione delle parti in data 26 novembre 2024. In tale sede, constatato l'invio della predetta convocazione ad indirizzo PEC errato (peraltro comunicato dallo stesso avv. Nicola Salvi), la Corte Federale d'Appello fissava una nuova udienza di discussione al 13 dicembre 2024 alle ore 13:00, disponendo, previa conferma dell'interessato, la notificazione all'indirizzo PEC risultante dall'Albo degli Avvocati.

All'udienza del 13 dicembre 2024 il Collegio constatava:

- la regolarità delle convocazioni a cura della Segreteria Federale;
- la presenza Procuratore Federale Aggiunto **Avv. Lorenzo Giua** in rappresentanza della Procura Federale;
- la presenza dell'Avv **Nicola Salvi**;

Il Presidente del Collegio concede la parola all'appellante, che si riporta alla memoria depositata; prosegue specificando che, a Suo avviso, le indagini si sono svolte in modo anomalo ed hanno portato ad una conclusione errata. Dichiaro di aver ricevuto notizia della sola convocazione innanzi al Sostituto Procuratore Pinna, e che in sede di audizione con lo stesso gli sono state mostrate foto dell'atleta che non aveva mai visto prima. Precisa che l'atleta è tesserato dal 2022, e dichiara di aver, da subito, chiesto al ragazzo informazioni circa il suo percorso formativo. L'atleta gli ha evidenziato di aver disputato solo partite amichevoli, come dichiarato, peraltro, in sede di audizione con il Dott. Pinna. L'Avv. Salvi dichiara, comunque, di essere a conoscenza che gli atleti di scuola straniera non potevano giocare in quel Campionato, ma di aver espletato tutte le ricerche necessarie prima di tesserare l'atleta. Ribadisce che, a prescindere da questo, non ha mai avuto notizie del procedimento:

l'11 aprile si è svolta l'audizione, ma non ha avuto informazioni sulla data di iscrizione al casellario. Precisa che dall'11 aprile la decisione del Tribunale è stata emessa il 17 ottobre, quindi, a Suo avviso, il Tribunale non avrebbe rispettato il termine di 60 giorni per la decisione. Riconosce, in ogni caso, di non aver approfondito le ricerche sulla PEC societaria in quanto non è stato avvisato telefonicamente dello svolgimento di indagine e procedimento.

Dall'11 aprile l'unica notizia ricevuta è stata quella della sentenza del Tribunale in data 17 ottobre, ed eccipisce nuovamente il ritardo della sentenza.

L'Avv. Filippone chiede se successivamente alla pubblicazione del provvedimento ha fatto una richiesta di accesso agli atti; l'Avv. Salvi dichiara di non aver fatto richiesta di accesso poiché il termine per la presentazione del reclamo in appello è estremamente breve.

In merito poi alla quantificazione della sanzione, porta all'attenzione della Corte che a giugno è stata pubblicata una sentenza del Giudice Sportivo relativa ad un caso analogo ma non è stata data alcuna penalizzazione alla squadra né al presidente.

Sottolinea inoltre che per la Società la penalizzazione dei 3 punti comprometterebbe l'accesso ai play off della prossima stagione, questo ricadrebbe sulla Squadra, gli atleti e di conseguenza su eventuali sponsor.

Dichiara di non avere nemmeno i riferimenti della data in cui è stata fatta la segnalazione che ha portato all'apertura del procedimento.

Il Presidente della Corte chiede se la mancata presentazione al processo di 1° grado sia da attribuire ad un'eventuale mancata comunicazione, l'Avv. Salvi dichiara che da quanto gli risulta non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito.

Il Presidente concede la parola al Procuratore Aggiunto. L'Avv. Giua rileva che a fronte della generalità delle censure mosse dall'Avv. Salvi non può che rispondere in maniera altrettanto generica e precisa che, in ogni caso, per quanto gli costa, tutte le notifiche sono state fatte alla pec della Società. Evidenzia altresì che il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente che in quel momento era inibito e ne eccepisce, pertanto, l'inammissibilità in quanto, il soggetto inibito, è privo dei poteri di rappresentanza legale, quantomeno per l'Associazione Sportiva presieduta.

Nel merito si riporta ai precedenti atti e chiede la conferma della sentenza di 1° grado.

L'Avv. Salvi con riguardo all'eccezione di inammissibilità, dichiara di poter rappresentare la ASD Briganti Napoli senza bisogno di aver alcuna procura, precisando che l'inibizione non influisce sui poteri del Presidente, quale Legale Rappresentante, di sottoscrivere una procura alle liti.

Il Presidente della Corte chiede se c'è un Consiglio Direttivo della Società, l'Avv. Salvi risponde in maniera affermativa e sottolinea che comunque è lui il Legale Rappresentante.

Sottolinea nuovamente che l'inibizione sia stata data per la figura di Presidente ma la funzione di rappresentanza Legale nei confronti della FIDAF rimane valida ed efficace anche se conferita in capo al medesimo Presidente.

La Procura ritiene che l'inibizione si estenda anche alla rappresentanza legale.

PQM

La Corte Federale di Appello, viste le eccezioni proposte dalla parte reclamante in relazione all'asserito mancato invio delle comunicazioni relative al procedimento di 1° grado, si riserva e manda alla Segreteria per l'acquisizione del contenuto integrale della pec di consegna inviata per la convocazione dell'udienza di 1° grado innanzi al Tribunale Federale e dispone altresì l'acquisizione dello statuto della ASD.

13 dicembre 2024

f.to Avv. Giorgio Quadri,
Presidente

f.to Avv. Simona Filippone,
Componente

f.to Avv. Paola Fiorillo,
Componente